

**REGIONE
PUGLIA**

Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana

Sezione Autorizzazioni Ambientali

ATTO DIRIGENZIALE

Codifica adempimenti L.R. 15/08 (trasparenza)	
Ufficio istruttore	Sezione Autorizzazioni Ambientali
Tipo materia	ALTRO
Materia	ALTRO
Sotto Materia	ALTRO
Riservato	NO
Pubblicazione integrale	NO
Obblighi D.Lgs 33/2013	NO
Tipologia	Nessuno
Adempimenti di inventariazione	NO

N. 00160 del 12/04/2024 del Registro delle Determinazioni della AOO 089

Codice CIFRA (Identificativo Proposta): 089/DIR/2024/00175

OGGETTO: [ID VIP 8544] - Parco agrivoltaico "Barretta" di potenza elettrica complessiva pari a 26,01 MW e delle relative opere di connessione alla RTN, da realizzare nei Comuni di Foggia e Manfredonia (FG).

Istanza per il rilascio del Provvedimento di VIA statale ex art. 27 del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.

Proponente: SR Trapani s.r.l.





Il giorno 12/04/2024, in Bari,

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

VISTI:

- la L. 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii., recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;
- il D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm.ii., recante “Codice dell’Amministrazione Digitale”;
- il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii., recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
- il D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e ss.mm.ii., recante “codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”;
- la L. 6 novembre 2012, n. 190 e ss.mm.ii., recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
- il D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e ss.mm.ii., recante “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii., “Codice in materia di protezione dei dati personali ((, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE))”;
- la D.G.R. 7 dicembre 2020, n. 1974 e ss.mm.ii., recante “Adozione del Modello organizzativo MAIA 2.0. Approvazione Atto di Alta Organizzazione”;
- il D.P.G.R. 22 gennaio 2021, n. 22 e ss.mm.ii., recante “Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo "MAIA 2.0"”;
- la D.G.R. 15 settembre 2021, n. 1466 recante l’approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata “Agenda di Genere”;
- la D.G.R. 3 luglio 2023, n. 938 recante “D.G.R. n. 302/2022 Valutazione di impatto di genere. Sistema di gestione e di monitoraggio. Revisione degli allegati”;
- la D.G.R. 5 ottobre 2023, n. 1367 recante “Conferimento incarico di direzione della Sezione Autorizzazioni Ambientali afferente al Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana”, con la quale è stato conferito all’Ing. Giuseppe Angelini l’incarico di direzione della Sezione Autorizzazioni Ambientali a decorrere dal 01.10.2023, per un periodo di tre anni, in applicazione di quanto previsto dall’avviso pubblico per il conferimento dell’incarico di direzione della precitata Sezione approvato con determinazione dirigenziale n. 435 del 21 aprile 2022 del dirigente della Sezione Personale;



- la D.D. 26 febbraio 2024, n. 1 del Dipartimento Personale e Organizzazione avente ad oggetto “Conferimento delle funzioni vicarie *ad interim* del Servizio VIA/VINCA della Sezione Autorizzazioni Ambientali afferente al Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana”;

VISTI, inoltre:

- il Reg. (UE) 2022/2577 del Consiglio del 22 dicembre 2022, che istituisce il quadro per accelerare la diffusione delle energie rinnovabili;
- la Dir. (UE) 2018/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 sulla promozione dell'uso delle fonti rinnovabili, che ha ridefinito l'obiettivo europeo al 2030 per la diffusione delle fonti energetiche rinnovabili;
- la Dir. (UE) 2018/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che modifica la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica;
- il Reg. 2018/1999 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima, che stabilisce che ogni Stato membro debba presentare un piano decennale integrato per l'energia ed il clima;
- il Reg. (UE) 2023/857 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 aprile 2023 che modifica il Reg. (UE) 2018/842, relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 come contributo all'azione per il clima per onorare gli impegni assunti a norma dell'accordo di Parigi, nonché il Reg. (UE) 2018/1999;
- la proposta di Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio che modifica la Dir. (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, il Reg. (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e la Dir. n.98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la promozione dell'energia da fonti rinnovabili e che abroga la Dir. (UE) 2015/652 del Consiglio;
- la L. 9 gennaio 1991, n. 10, recante “Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia”, che all'art. 5 prevede che le Regioni e le Province Autonome si dotino di piani energetici regionali, precisandone i contenuti di massima;
- il D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387, di attuazione della Dir. 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili e, in particolare, l'art. 12 concernente la razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative;
- il D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.ii., recante “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”;
- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., recante “Norme in materia ambientale”;
- il D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 199 recante "Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili”;
- il D.I. 10 settembre 2010, concernente “Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”, emanato in attuazione dell'art 12 del



- D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387;
- il R.R. 30 dicembre 2010, n. 24 "Regolamento attuativo del Decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, "Linee Guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili", recante la individuazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Puglia";
- la D.G.R. 17 luglio 2023, n. 997 recante "Atto di indirizzo in tema di politiche per la promozione e lo sviluppo delle energie rinnovabili in Puglia".

PREMESSO che:

- con D.G.R. 17 luglio 2023, n. 997 è stato deliberato, tra l'altro:
 - di adottare specifico atto di indirizzo in tema di politiche sulle energie rinnovabili, di cui si dovrà tenere espressamente conto anche nella formulazione dei pareri regionali endoprocedimentali in seno alle procedure valutative statali, da adottarsi ai fini del rilascio degli atti autorizzativi degli impianti F.E.R.;
 - di stabilire la priorità istruttoria per le istanze i cui progetti ricadono nelle aree idonee definite dalla Regione nei termini di cui all'art. 20, co. 4, D. Lgs. n. 199/2021.
- ai sensi dell'art. 20, co.4, D.Lgs. n. 199/2021 l'individuazione delle aree idonee avviene conformemente a principi e criteri definiti dai decreti di cui al precedente co.1, che tengono conto, a loro volta, dei criteri di idoneità delle aree di cui al co.8;
- la L.R. 7 novembre 2022, n. 26 recante "Organizzazione e modalità di esercizio delle funzioni amministrative in materia di valutazioni e autorizzazioni ambientali" dispone all'art. 8 che, nei procedimenti di valutazione ambientale di competenza statale, il parere regionale sia espresso con provvedimento emesso dalla struttura regionale competente per i procedimenti di valutazione e autorizzazione ambientale, sentite le amministrazioni e gli enti territoriali potenzialmente interessati e, comunque, competenti ad esprimersi sulla realizzazione della proposta;

RILEVATO che:

- con nota prot. n. 10853 del 26.01.2023, acquisita in pari data al prot. n.955 dalla Sezione Autorizzazioni Ambientali, il M.A.S.E. - Direzione Generale Valutazioni Ambientali rappresentava la proposizione dell'istanza per il rilascio del provvedimento di VIA, nell'ambito del provvedimento unico in materia ambientale, nonché degli ulteriori titoli ambientali ivi indicati, da parte della SR Trapani S.r.l., ai sensi dell'art. 27 del D.Lgs. n. 152/2006;
- con successiva nota prot. n. 47542 del 29.03.2023, acquisita al prot. n. 6110 del 13.04.2023 dalla Sezione Autorizzazioni Ambientali, Il M.A.S.E. rendeva comunicazione relativa a procedibilità istanza, avviso al pubblico e avvio consultazione, ai sensi dell'art. 27, comma 6, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- con nota prot. n. 7455 del 09.05.2023 il Servizio V.I.A. / V.INC.A., tra l'altro, rappresentava alle Amministrazioni ed agli Uffici interessati l'avvio del



procedimento di V.I.A. ministeriale, invitando le medesime ad esprimere il proprio parere di competenza.

RILEVATO, altresì, che sono stati acquisiti agli atti della Sezione Autorizzazioni Ambientali i seguenti contributi, allegati alla presente determinazione, relativi alla realizzazione degli interventi indicati in oggetto:

- nota prot. n. 8703 del 31.05.2023, con la quale il Servizio Territoriale di Foggia - Vincolo Idrogeologico ha ritenuto le aree di progetto non soggette a vincolo, disponendo per l'effetto l'archiviazione della procedura;
- nota prot. n. 8646 del 30.05.2023, con la quale il Comune di Foggia ha espresso parere favorevole condizionato al rispetto delle prescrizioni ivi indicate;
- nota prot. n. 12993 del 21.08.2023, con la quale A.R.P.A. Puglia, D.A.P. Foggia, ha espresso le osservazioni ivi riportate;
- nota prot. n. 12860 del 17.08.2023, con la quale L'Autorità di Bacino istrettuale dell'Appennino Meridionale ha espresso parere favorevole condizionato dal rispetto delle prescrizioni ivi indicate;

RITENUTO che:

- l'istruttoria tecnica condotta dal Servizio V.I.A. / V.INC.A., allegata alla presente determinazione per formarne parte integrante e sostanziale, **debba concludersi con esito favorevole** alla realizzazione del progetto individuato dal codice ID_VIP 8544, alla luce degli elementi noti e rappresentati al momento della redazione del presente atto;
- debba essere rimessa alla competente autorità ministeriale ogni pertinente verifica in merito ad eventuali impatti cumulativi, non essendo dato escludere ulteriori impatti che potrebbero derivare da circostanze non conoscibili alla luce del riparto di competenze e dello stato di eventuali procedimenti autorizzativi in materia ambientale;

VERIFICA AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo pretorio on-line, salve le garanzie previste dalla Legge n. 241/1990 e dal D.Lgs. n. 33/2013 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.lgs. n. 196/2003 e dal D.lgs. n. 101/2018 e s.m.i, e dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, per quanto applicabile.

Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del Regolamento (UE) innanzi richiamato; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.



DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

Di esprimere giudizio favorevole di compatibilità ambientale relativo Parco agrivoltaico "Barretta" di potenza elettrica complessiva pari a 26,01 MW e delle relative opere di connessione alla RTN, da realizzare nei Comuni di Foggia e Manfredonia (FG), in oggetto epigrafato, proposto dalla società "SR Trapani" S.r.l., per le motivazioni riportate nella relazione tecnica, allegata al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale.

Di precisare che il presente provvedimento inerisce esclusivamente al parere della Regione Puglia nell'ambito della procedura di V.I.A. statale di che trattasi.

Di richiedere che, in caso di esito favorevole del procedimento di V.I.A., siano prescritte nel provvedimento, ai sensi del D.M. 10 settembre 2010, idonee misure di compensazione ambientale e territoriale in favore del/i Comune/i interessati dall'intervento, in accordo con la Regione Puglia e i medesimi Comuni.

Di trasmettere la presente determinazione alla società proponente ed alle Amministrazioni interessate coinvolte dalla Regione Puglia, nonché al Segretario della Giunta Regionale.

Di pubblicare il presente provvedimento nell'Albo pretorio online dell'Amministrazione regionale in adempimento dei prescritti obblighi di pubblicità legale.

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Firmato digitalmente da:

Il Funzionario Istruttore
Marco Notarnicola

Dirigente ad interim del Servizio Via Vinca
Giuseppe Angelini



Relazione tecnica a supporto dell'istruttoria sul progetto
ID_VIP 8544

Tipologia di progetto: Agrivoltaico
Potenza: 26.0091 MW
Ubicazione: Foggia (FG), Manfredonia (FG)
Proponente: SR Trapani S.r.l.

DATI GENERALI DEL PROGETTO E LOCALIZZAZIONE IMPIANTO

Il progetto concerne la realizzazione di un impianto di tipo fotovoltaico da realizzare nel comune di Foggia (FG) e le relative opere ed infrastrutture per la connessione alla rete pubblica in Alta Tensione, a mezzo della stazione elettrica RTN 380/150 kV di Manfredonia.

L'area d'impianto ricade nel territorio di Foggia ed è distinta nel catasto dei terreni del Comune di Foggia al **Fg 159 ptc 546** e al **Fg 160 ptc 78**. Il sito ha un'estensione totale di 32,72 ha. Dal sito l'energia prodotta dall'impianto verrà convogliata attraverso cavidotto di connessione in MT a 30 kV alla stazione di utenza 150/30kV che verrà realizzata nel Territorio di Manfredonia (FG) nelle vicinanze dell'esistente stazione RTN 380/150kV. Tale cavidotto interrato avrà lunghezza complessiva di 5750,50 m e verrà realizzato interamente sotto la sede stradale, percorrendo le strade provinciali SS544 e SP70. Tale percorso si svilupperà per 400 m nel territorio di Foggia e altri 5350,50 m nel territorio di Manfredonia (FG).

La nuova stazione di utenza destinata a raccogliere la potenza prodotta dall'impianto fotovoltaico sarà realizzata in un'area individuata al catasto del comune di Manfredonia (FG) al **Fg 128 Ptc 109** con un'area di 1354 m² che verrà interamente recintata. In tale nuova stazione verranno installati n° 2 stalli di trasformazione per trasformare l'energia proveniente dall'impianto fotovoltaico in MT in AT: i due stalli saranno a servizio della soc. SR Trapani s.r.l. per il nuovo impianto "Barretta" e l'altro per l'impianto denominato "Borgo Mezzanone". Attraverso un ulteriore cavidotto in AT della lunghezza di 154 m verrà realizzato il collegamento con la stazione centrale di TRN.

Inquadramento area di progetto

Il certificato di Destinazione Urbanistica richiesto dalla società proponente al Comune di Foggia (FG) allegato al progetto certifica che le aree distinte in catasto al **Fg 159 mappale 546** e **Fg 160 mappale 78** ricadono in "Zone Omogenea Territoriale Agricola di tipo E1-E4-E5". Tali zone sono destinate in prevalenza all'attività agricola e forestale e dei manufatti edilizi stabilmente connaturati al fondo (capitale agrario) ex art. 16 e 28 delle NTA del vigente Piano Regolatore Generale (P.R.G) comunale. Tali aree ricadono in aree a bassa/media probabilità di inondazione.

Il certificato di destinazione urbanistica dell'area ove verrà installata la cabina utente nel territorio di Manfredonia (FG) attesta che le le aree interessate dal cavidotto e dalla nuova stazione d'utenza ricadono in zona di tipo Agricolo (E) secondo il vigente Piano Regolatore Generale (P.R.G).



Figura 02: inquadramento su ortofoto dell'area di ingombro dell'impianto fotovoltaico




Figura 03: inquadramento su catastale dell'area di ingombro dell'impianto fotovoltaico

Verifiche ai sensi dell'art. 20, co.8, D.Lgs. n.199/2021

In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 20, co. 8:

- lett. a)** L'area oggetto del progetto **non** è interessata da impianti della stessa fonte e non trattasi di potenziamento di impianto.
- lett. b)** L'area di progetto **non** ricade in siti oggetto di bonifica;
- lett. c)** L'area di progetto **non** ricade in siti di cave e miniere cessate;
- lett. c-bis)** L'area di progetto **non** ricade in siti e impianti nella disponibilità del gruppo Ferrovie dello Stato o società concessionarie autostradali;



- lett. c-bis 1)** L'area di progetto **non** ricade in siti e impianti nella disponibilità della società di gestione aeroportuale all'interno di sedimi aeroportuali;
- lett. c-ter)** Sull'area di progetto è prevista l'installazione di impianti di tipo fotovoltaico e l'area è classificata di tipo agricolo:
- 1.** l'area **non** è racchiusa in un perimetro i cui punti distano non più di 500 m da zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale, compresi i siti ad interesse nazionale, nonché le cave e le miniere;
 - 2.** l'area **non** è racchiusa in un impianto industriale o ad uno stabilimento né racchiusa in un perimetro i cui punti distino non più di 500 m dal medesimo impianto o stabilimento;
 - 3.** l'area **non** è adiacente alla rete autostradale entro una distanza di 300 m;
- lett. c-quater)** L'area **non** ricade nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del D. Lgs. n. 42/2004 **né** nella fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela ai sensi della Parte II del D. Lgs. n. 42/2004 o dell'art. 136 del medesimo D.Lgs. n. 42/2004.

Verifiche ai sensi del R.R. 24/2010

Dall'analisi della cartografia del PPTR l'area d'impianto **non ricade in alcuna tutela diretta e/o indiretta prevista dal PPTR**. Sono presenti nell'area dei "Siti interessati da beni storico culturali" (Masseria Rotonda, Masseria Grieco, Tratturello Foggia-Zapponeta, Paneteria del conte, Masseria Vaccareccia, Masseria Santino, Masseria Tamarricciola, Posta di Tamarricciola, tratturello Foggia-Tressanti-Barletta, Masseria La Scrofolà, Posta di Pescia). L'area dell'impianto non rientra nelle fasce di rispetto di 150 metri dai corpi centrali dei beni. Solo una minima parte del cavidotto interrato in MT costeggia il tratturello Foggia-Zapponeta n.42 nella sua area di buffer e interessa parte dell'area di rispetto di Masseria Rotonda. Tuttavia l'art. 81 delle NTA del PPTR, comma 2, punto a7 consente la realizzazione di tutti gli impianti a rete se interrati sotto strada esistente ovvero in attraversamento trasversale utilizzando tecniche non invasive che interessino il percorso più breve possibile, pertanto la realizzazione del cavidotto risulta compatibile con le indicazioni del PPTR componente culturale-insediativa.

Si conclude che l'area interessata nel progetto dell'impianto fotovoltaico **non ricade tra le aree non idonee**.

INSERIMENTO DEGLI IMPIANTI NEL PAESAGGIO E SUL TERRITORIO

Può ritenersi che, ai sensi del D.M. 10 settembre 2010, la società proponente abbia fatto ricorso a "criteri progettuali volti ad ottenere un minor consumo possibile del territorio, sfruttando al meglio le risorse energetiche disponibili (**art.16 lett.c**) e alla ricerca e sperimentazione di soluzioni progettuali e componenti tecnologiche innovativi, volti a ottenere una maggiore sostenibilità degli impianti e delle opere connesse da un punto di vista dell'armonizzazione e del migliore inserimento degli impianti stessi nel contesto storico naturale e paesaggistico (**art.16 lett.f**).

VERIFICA DEL PROGETTO AGRIVOLTAICO

In riferimento al documento UNI/PdR 148:2023 "Sistemi agrivoltaici Integrazione di attività agricole ed impianti fotovoltaici" che si pone l'obiettivo di fornire requisiti relativi ai sistemi agrivoltaici partendo dal contesto tecnico normativo esistente in materia di impianti fotovoltaici e attività agricole e alle "Linee Guida in materia di Impianti Agrivoltaici", pubblicato dal Ministero Della Transizione Ecologica, nel giugno

2022 è stato esaminato il progetto per verificare se presenta le caratteristiche minime e i requisiti tali da poterlo definire un impianto agrivoltaico.

Condizione per ritenere un impianto agrivoltaico è il rispetto dei requisiti A e B delle linee guida succitate.

Dall'allegato al progetto "QLJ2VY7-36 - ANALISI TECNICO-ECONOMICA IMPIANTO AGRIVOLTAICO" risulta che:

- L'area occupata dall'impianto occupa una superficie di 32,72 ha;
- L'area recintata interna occupata dall'impianto sarà di circa 31,29 ha;
- Superficie netta occupata dai moduli è di 25,03 ha;
- Superficie coltivabile (comprensiva dell'area esterna alla recinzione) 5,71 ha;
- Superficie esterna 1,43 ha;
- Superficie a prato tra le varie file (ad eccezione dell'interfila) 27,29 ha

Dal progetto si evince che le zone tra le due file di pannelli verrà destinata alle colture ortive (cime di rapa e pisello) sarà di circa 3,42 ha, mentre le restanti aree, pari a circa 27,29 ha, verranno destinate a prato di erba medica. Esternamente alla recinzione verrà trapiantato un uliveto per un'area complessiva di 1,43 ha.

Dall'esame delle visure catastali e dall'esame del contratto di compravendita dei terreni allegato al progetto risulta che la particella 78 al Fg 160 è di tipo seminativo irriguo (classe U), mentre la particella 546 al Fg 159 è di tipo seminativo di classe 1.

Dalla relazione succitata si evince che i suoli dell'area sono tipicamente argilloso sabbiosi e provengono da alluvioni recenti e attuali. Nel complesso l'area è interessata da suoli fertili con un buon franco di coltivazione: la tipologia culturale dominante del distretto sono la coltura cerealicole, i seminativi e cultura dell'ulivo.

Le culture legnose tuttavia occupano un ruolo molto importante nel Tavoliere, testimoniata dalla presenza di numerose produzioni di qualità. Tra le culture legnose specializzate un ruolo di assoluta rilevanza è assunto dai vigneti, essenzialmente da vino con prodotti di eccellenza con marcatura DOC.

Tuttavia si osserva che l'area destinata al sito si presenta con terreno incolto senza alcun tipo di produzione agricola e i terreni circostanti sono impiegati per la cultura dell'ulivo. Non si riscontrano nell'area presenza di grandi vigneti.

Rispetto del requisito A

1. In merito alla superficie minima coltivata, calcolata sulla superficie totale del sistema agrivoltaico, va garantito che almeno il 70% delle terre oggetto d'intervento sia destinata all'attività agricola, nel rispetto delle Buone Pratiche Agricole (BPA).

Utilizzando i dati inseriti nella RT -ANALISI TECNICO-ECONOMICA IMPIANTO AGRIVOLTAICO allegata al progetto, se si fa riferimento alla sola area coltivata con le colture ortive o erba medica, **tale requisito non è rispettato**. Dalla relazione: "L'impianto avrà una ground coverage ratio dell'82,52% derivante dal rapporto tra la superficie occupata dai tracker moduli e cabine sommata alla superficie che sarà destinata alla viabilità da realizzare all'interno del lotto e la superficie complessiva in dotazione dell'impianto"

2. LAOR massimo: dovrà avere rapporto massimo fra la superficie dei moduli e quella agricola. Sempre facendo riferimento se si fa riferimento alla sola area coltivata con le colture ortive o erba medica e non all'area a prato **Tale requisito non è rispettato**.

Rispetto del requisito B

1. la continuità dell'attività agricola e pastorale sul terreno oggetto dell'intervento

Dalle sintesi tratte nella relazione ANALISI TECNICO-ECONOMICA IMPIANTO AGRIVOLTAICO e dall'analisi della tabella 16 con le valutazioni dei costi di produzione e ricavi ipotizzati che l'utilizzazione agricola del sito in esame porterebbe un margine di convenienza.

2. la producibilità elettrica dell'impianto agrivoltaico, rispetto ad un impianto standard e il mantenimento in efficienza della stessa.



Dalla documentazione allegata non si riscontra tale valutazione.

Per quanto riguarda le caratteristiche del soggetto proponente trattasi di soc. SR TRAPANI S.R.L. che ha come oggetto sociale la costruzione e realizzazione di centrali elettriche, anche per produzione di energia da fonti rinnovabili. Non si configura come un imprenditore agricolo, né come associazione temporanea di imprese che includano almeno un imprenditore agricolo. Non risultano agli atti accordi per la creazione di associazioni temporanee di imprese (ATI) tra il soggetto “impresa del settore energia” e una o più imprese agricole che, mediante specifico accordo, mettano a disposizione i propri terreni per la realizzazione dell’impianto agrivoltaico.

Inoltre dalla documentazione allegata non vi è alcun riferimento a possibili utilizzi dell’energia prodotta per autoconsumo all’interno o per altre aziende agricole o attività limitrofe che potranno essere connesse all’impianto.

CONCLUSIONI

Alla luce di tutta la documentazione esaminata relativa al progetto per la realizzazione di un impianto agrivoltaico denominato “Barretta” della potenza complessiva di 26.0091 MWp da realizzarsi nel Comune di Foggia e delle opere necessarie alla connessione alla rete di TERNA in Alta Tensione a mezzo della stazione elettrica RTN 380/150 kV di Manfredonia (FG) presentata dalla società proponente, si conclude che le aree in oggetto sono “Zone Omogenea Territoriale Agricola di tipo E1-E4-E5” destinate in prevalenza a prevalenza all’attività agricola e forestale e dei manufatti edilizi stabilmente connaturati al fondo secondo il vigente Piano Regolatore Generale (P.R.G) comunale. L’area ove verrà installato il generatore fotovoltaico risulta:

- **area IDONEA** ai sensi dell’art. 20 comma 8 Dlgs 199/2021;
- **non rientra tra le aree NON IDONEE** ai sensi del Decreto Ministeriale n.10 del 10 sett. 2010;

Per quanto concerne le valutazioni relative all’impianto agrivoltaico si sottolinea che:

- il proponente ha presentato un progetto in cui sono stati valutati “criteri progettuali volti ad ottenere un minor consumo possibile del territorio, sfruttando al meglio le risorse energetiche disponibili;
- il proponente ha presentato un piano di rilancio agricolo dell’area prevedendo l’inserimento di un prato permanente di erba medica e destinando una piccola parte alla produzione di colture ortive (cime di rapa e pisello);
- non vi è alcun riferimento a possibili utilizzi dell’energia prodotta per autoconsumo all’interno dell’azienda agricola stessa o per altre attività limitrofe.



Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale

www.distrettoappenninomeridionale.it – PEC: protocollo@pec.distrettoappenninomeridionale.it

TITOLARIO 5.6

Regione Puglia
Dipartimento Ambiente
Paesaggio e Qualità Urbana
Sezione Autorizzazioni Ambientali
servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it

SR Trapani S.r.l.
srtrapani@legalmail.it

Oggetto: [ID VIP 8544] – Parco agrivoltaico “Baretta” di potenza elettrica complessiva pari a 26,01 MW e delle relative opere di connessione alla RTN, da realizzare nei Comune di Foggia e Manfredonia (FG). Istanza per il rilascio di Provvedimento di VIA statale ex art. 23 del D.Lgs n. 152/20063 e ss.mm.ii. Proponente: SR Trapani s.r.l.

[AC 311-23] Rif. Vs prot. n. 7455 del 09/05/2023 /Prot. ADAM n. 13630 del 09/05/2023

Con riferimento alla Vs nota prot. n. 7455 del 09/05/2023, acquisita con ns prot. n. 13630 del 09/05/2023, nella quale si richiedeva il parere di competenza relativamente all'intervento in epigrafe, si fa presente quanto segue.

Con D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., sono state soppresse le Autorità di Bacino di cui alla L. 183/89 e contestualmente istituite le Autorità di Bacino Distrettuali (tra le quali la scrivente, relativa al Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale) che con la pubblicazione del DPCM 04/04/2018 sulla G.U. n. 135 del 13/06/2018 hanno avuto piena operatività.

L'istruttoria dei pareri richiesti a questa Autorità di Bacino Distrettuale è condotta con riferimento ai Piani di Gestione Distrettuali per il rischio alluvioni (PGRA)¹ e per le acque (PGA)², nonché ai piani stralcio per l'assetto idrogeologico (PAI)³, redatti dalle ex-Autorità di Bacino comprese nel Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale, vigenti per lo specifico ambito territoriale d'intervento, si evidenzia quanto segue.

Ciò premesso, l'intervento consiste nella realizzazione di un parco agrivoltaico in località “Tamaricciola” del Comune di Foggia, per una potenza complessiva di 26,01MW.

Il parco sarà dotato di viabilità interna, recinzione, cabine di campo ed un cavidotto di vettoriamento che lo collegherà alla sottostazione utente posta in località “Macchia Rotonda” in adiacenza alla stazione RTN denominata “Manfredonia”.

¹ Piano di Gestione Rischio di Alluvioni del Distretto Appennino Meridionale (PGRA), elaborato ai sensi dell'art. 7 della Direttiva 2007/60/CE e dell'art. 7 comma 8 del D.Lgs. 49/2010. Primo ciclo del PGRA (2016-2021) con la relativa procedura VAS adottato con Delibera n° 2 del Comitato Istituzionale Integrato del 03/03/2016 e approvato con DPCM del 27/10/2016 G.U. - Serie generale n° 28 del 03/02/2017. Secondo ciclo del PGRA (2016-2021) – I Aggiornamento di Piano ai sensi dell'art. 14, comma 3 Direttiva 2007/60/CE, adottato ai sensi degli artt. 65 e 66 del D.Lgs. 152/2006 con Delibera n° 2 della Conferenza Istituzionale Permanente del 20 dicembre 2021. Approvato con DPCM del 1/12/2022 pubblicato su G.U. n. 32 dell'8/02/2023.

² Piano di Gestione Acque del Distretto Appennino Meridionale (PGA), elaborato ai sensi dell'art. 13 della Direttiva 2000/60/CE e dell'art. 17 del D.Lgs. 152/2006. Primo ciclo del PGA (2010-2015) con la relativa procedura VAS, approvato con DPCM del 10 aprile 2013 e pubblicato sulla G.U. n. 160 del 10/07/2013. Secondo ciclo del PGA (2016-2021) approvato con DPCM del 27 ottobre 2016 G.U. e pubblicato sulla GU - Serie generale n° 25 del 31/01/2017. Terzo ciclo del PGA (2016-2021) – II Aggiornamento di Piano - ai sensi degli artt. 65 e 66 del D. Lgs. 152/2006 e delle relative misure di salvaguardia ai sensi dell'art. 65 c. 7 e 8 del medesimo Decreto - adottato, ai sensi dell'art. 66 del D.Lgs. 152/2006, con Delibera n° 1 della Conferenza Istituzionale Permanente del 20 dicembre 2021. In attesa del DPCM di approvazione, ai sensi dell'art. 4 comma 3 del D.Lgs. 219/2010.

³ Territorio dell'UoM Puglia: Piano di Bacino stralcio Assetto Idrogeologico (PAI), approvato con Delibera del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino della Puglia n. 39 del 30 novembre 2005 e successivi aggiornamenti.



Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale

www.distrettoappenninomeridionale.it – PEC: protocollo@pec.distrettoappenninomeridionale.it

Per quanto attiene agli strumenti di pianificazione di bacino e di distretto e in particolare al PAI, si registrano interferenze tra perimetri MP, BP ed il campo fotovoltaico; tra perimetri AP, MP e BP ed il cavidotto; tra perimetri AP, MP e la sottostazione utente. Nel complesso l'intervento soggiace alla disciplina degli artt. 7, 8, 9 delle NTA del PAI.

Nello studio di compatibilità idrologico-idraulico viene effettuato un modello monodimensionale con il codice HEC RAS che di fatto ridisegna le perimetrazioni attualmente vigenti, frutto di un modello bidimensionale più sofisticato, definendo l'esternalità del campo fotovoltaico rispetto alle aree inondabili. È di tutta evidenza che una proposta di modifica di perimetrazione deve da un lato basarsi su studi più approfonditi e dall'altro seguire una procedura che non è quella della richiesta di parere ma quella stabilita dagli artt. 24 e 25 delle NTA del PAI.

Inoltre sulla sottostazione utente localizzata in area AP non vengono offerti elementi di valutazione tali da considerare l'opera non delocalizzabile e comunque dotata di tutte le scelte tecniche adeguate ad assicurarne la durabilità nei confronti del rischio idraulico.

Sulla base degli elementi contenuti negli elaborati progettuali si ritiene il progetto compatibile con il PAI vigente alle seguenti condizioni:

1. Sia inibita la realizzazione di qualsivoglia installazione fotovoltaica nelle aree caratterizzate da pericolosità MP come da perimetrazioni vigenti. In alternativa si voglia approfondire il quadro conoscitivo e proporre una modifica della perimetrazione, dovrà essere perseguita la procedura della modifica di perimetrazione sulla base di uno studio di dettaglio di tipo bidimensionale a partire da una dato topografico aggiornato e di dettaglio;
2. In fase esecutiva siano definite le modalità di protezione della sottostazione utente dal rischio idraulico in modo da assicurarne la durabilità;
3. Le attività di scavo siano condotte in maniera da proteggerlo dalla degradazione dei parametri geotecnici, mediante l'adozione di sistemi di drenaggio delle acque superficiali, evitando di accumulare materiale in corrispondenza di versanti o linee di impluvio e comunque rispettando la normativa vigente sulla gestione dei materiali di scavo e sulla sicurezza durante la sua esecuzione;
4. Gli scavi siano eseguiti nel rispetto delle infrastrutture di servizio esistenti, coordinandosi con i rispettivi enti proprietari, al fine di limitare eventuali disagi dovuti ad interruzioni di servizio per incauta o approssimativa esecuzione;
5. I sistemi di raccolta delle acque superficiali siano opportunamente dimensionati e privilegino - prima che lo smaltimento secondo le norme vigenti - forme di riutilizzo della risorsa;
6. La viabilità di campo sia realizzata utilizzando sistemi drenanti, mantenendo i valori di permeabilità e la morfologia naturale del terreno.

Sarà cura del responsabile del rilascio del titolo abilitativo l'introduzione delle predette prescrizioni all'interno del relativo dispositivo e delle figure previste per legge la loro concreta attuazione.

Il Dirigente Tecnico
dott. geol. *Genaro Capasso*

Il Segretario Generale
dott.ssa geol. *Vera Corbelli*



REGIONE PUGLIA
Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità urbana
Sezione Autorizzazioni Ambientali
servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it

p.c.
Direttore Generale ARPA Puglia
Avv. Vito Bruno

Direttore Scientifico ARPA Puglia
Dott. ing. Vincenzo Campanaro

Direttore Amministrativo ARPA Puglia
Dott. Antonio Salvatore Madaro

Oggetto: [ID VIP 8544] - Parco agrivoltaico "Barretta" di potenza elettrica complessiva pari a 26,01 MW e delle relative opere di connessione alla RTN, da realizzare nei Comuni di Foggia e Manfredonia (FG).
Istanza per il rilascio del Provvedimento di VIA di competenza statale ex art. 23 del D.lgs. n. 152/2006 e ss. mm. ii.

Proponente: SR Trapani S.r.l.

Premesso che:

- con nota, acquisita al protocollo ARPA al n.34920 del 9/05/2023, codesta Autorità Competente procedeva a chiedere la valutazione di competenza.

Visto e considerato quanto stabilito nei seguenti riferimenti legislativi:

- l'art. 146, comma 5 e 6 del D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i
- l'art. 7 della L.R. n. 20/2009 e s.m.i
- l'art. 13, comma 1 della L. n. 394/1991
- l'art. 9 comma 3 e art. 21, comma 7 del D.P.R. n. 120/2017
- l'art. 6, comma 6, della L.R. n. 11/2001 e s.m.i.
- l'art. 28, comma 1, del R.R. n. 7/2008
- l'art. 6, comma 4bis della L.R. n. 11/2001 e s.m.i
- l'art. 28 della L.R. n. 11/2001 e s.m.i.

Preso atto dalla documentazione in atti:

- Che il progetto sinteticamente consiste nella realizzazione di un impianto agrovoltaiico, denominato "Barretta", di potenza di picco di 26,00 MWp, da realizzare in più aree rurali poste in agro del Comune di Foggia, con opere di connessione fino alla stazione TERNA ubicata in agro di Manfredonia.

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente

Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460111 - Fax 080 5460150
www.arpa.puglia.it
C.F. e P. IVA. 05830420724

Dipartimento Provinciale di Foggia

Servizi Territoriali

Via Rosati 139 – FOGGIA
Tel. 0881 316200
e-mail: dap.fg@arpa.puglia.it



- L'impianto fotovoltaico è ubicato in zona agricola normale dalle relazioni agronomiche non si comprende quali siano le coltivazioni che si intendono affiancare all'impianto fotovoltaico, nella relazione agronomica sono citate solo le caratteristiche agronomiche culturali presenti .

Ritenuto che:

- La Puglia, negli ultimi anni, ha fatto grandi passi avanti dal punto di vista della produzione di energia da fonti rinnovabili, ma questo ha comportato un significativo impatto, portando la Regione ad essere tra quelle con il maggiore consumo di suolo reversibile per l'installazione di impianti fotovoltaici a livello nazionale (elaborazioni ISPRA su dati GSE). I dati evidenziano che, fino al 2018, in Puglia sono stati realizzati campi fotovoltaici a terra per più di 4.600 ettari¹. I dati SNPA relativi all'individuazione di nuovi impianti fotovoltaici installati a terra rilevati tra il 2019 e il 2020 riportano un totale di 179 ettari di consumo di suolo reversibile e che la Puglia, con 66 ettari (circa il 37% del consumo totale) è la seconda regione in Italia in cui si è destinato più territorio al fotovoltaico a terra².
- In linea di principio appare condiviso e condivisibile il concetto per il quale simili impianti debbano trovare inserimento in zone di territorio il cui suolo, per caratteristiche fisiche, geofisiche e morfologiche non consente coltivazioni agricole "redditizie" e, dunque, risulterebbero abbandonate rispetto a tale uso.

¹ Munafò, M. (a cura di), 2019. Consumo di suolo, dinamiche territoriali e servizi ecosistemici. Edizione 2019. Report SNPA 08/19, pag. 220.

² Munafò, M. (a cura di), 2021. Consumo di suolo, dinamiche territoriali e servizi ecosistemici. Edizione 2021. Report SNPA 22/21, pag. 50.

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente

Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460111 - Fax 080 5460150
www.arpa.puglia.it
C.F. e P. IVA. 05830420724

Dipartimento Provinciale di Foggia

Servizi Territoriali

Via Rosati 139 – FOGGIA
Tel. 0881 316200
e-mail: dap.fg@arpa.puglia.it



Viceversa, il contesto agricolo del sito proposto per l'intervento in oggetto rileva una vocazione fortemente agricola che risulterebbe compromessa dai continui insediamenti di impianti fotovoltaici.

- Nel caso di impianti fotovoltaici a terra il principale impatto negativo è costituito dal consumo di suolo reversibile e nella fattispecie di terreno agricolo. L'applicazione al suolo di grandi installazioni, per superfici nell'ordine delle decine di ettari, rappresenta un intervento di significativa alterazione ambientale e paesaggistica. L'agrofotovoltaico inteso quale convivenza tra fotovoltaico e produzione agricola è auspicabile, ma, ad oggi, scarsamente sperimentato e pertanto non risultano ancora sufficienti dati derivanti dai monitoraggi di tali impianti.
- Dal 2012 il contesto normativo regionale e nazionale ha sfavorito la realizzazione di impianti fotovoltaici su aree agricole. Infatti, l'art. 65 del decreto convertito in legge n. 27 del 2012 sancisce il divieto di fruizione degli incentivi statali per gli impianti installati su aree agricole. In realtà, già il D.Lgs. n. 28 del 2011 prevedeva delle particolari restrizioni sulla potenza massima installabile indicando il rapporto fra superficie occupata dall'impianto e quella complessiva. In Puglia, già con la Delibera di Giunta n. 1947/2009, pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 174 del 4 novembre, sono stati introdotti divieti che hanno ostacolato la diffusione del fotovoltaico a terra, approvati contestualmente allo schema di P.P.T.R., Piano Paesaggistico Territoriale Regionale, che introduce linee guida per la progettazione e lo stanziamento degli impianti energetici alimentati da fonti rinnovabili, con l'obiettivo di concentrare i nuovi impianti fotovoltaici nelle aree produttive pianificate e nelle cave anziché nelle zone agricole, vietando la messa a terra. Incentivata, quindi, la copertura per autoconsumo di serre agricole, facciate di edifici, pensiline e strutture per la protezione di parcheggi, aree di sosta e zone pedonali, con soluzioni che non comportano il consumo di suolo e si integrano con la vocazione agricola di determinate aree regionali². La più recente normativa, L. n. 108/2021 e D.L. n. 17/2022 in riferimento alla regolamentazione dello sviluppo del fotovoltaico in area agricola, consente l'accesso agli incentivi statali per gli impianti agrovoltai a condizione che occupino una superficie complessiva non superiore al 10% della superficie agricola aziendale. Si segnala che il Ministero della Transizione Ecologica (MITE) ha pubblicato in data 27/06/2022 le "Linee Guida in materia di Impianti Agrivoltai"³, al fine di chiarire quali siano le caratteristiche minime e i requisiti che un impianto fotovoltaico dovrebbe possedere per essere definito agrivoltai, sia per ciò che riguarda gli impianti più avanzati, che possono accedere agli incentivi PNRR, sia per ciò che concerne le altre tipologie di impianti agrivoltai, che possono comunque garantire un'interazione più sostenibile fra produzione energetica e produzione agricola.

Valutata la documentazione progettuale acquisita dal sito istituzionale del MiTE per quanto sopra evidenziato e per quanto di competenza, si rileva quanto segue:

1. L'impianto in questione, da quanto dichiarato nella documentazione di progetto, sfrutta circa 32,72 ettari di terreno per una produzione di potenza di picco di circa 26,00 MW, non si comprende quali siano le culture da affiancare all'impianto e quali siano le superfici occupate dalle stesse rispetto a quelli dei pannelli fotovoltaici. La destinazione d'uso del suolo riveste un carattere di primaria importanza nella valutazione e nel caso in questione. Nonostante i benefici energetici che si possono generare, si ritiene che debba essere valutato con la massima attenzione l'impatto che un continuo consumo del suolo, se pure reversibile, possa determinare rispetto alla vocazione primaria agricola del territorio. Il consumo di suolo è un processo associato alla perdita di una risorsa ambientale fondamentale, limitata e non rinnovabile, dovuta all'occupazione di una superficie originariamente agricola, naturale o seminaturale con una copertura artificiale. Pertanto, l'occupazione di aree agricole con coperture artificiali, quali i pannelli fotovoltaici, se pure si tratti di sovrastrutture temporanee, possono comportare un'alterazione di lungo periodo delle funzioni del suolo. Tuttavia si rileva che l'impianto in questione non esclude una discreta attività agricola in abbinamento con l'impianto fotovoltaico. Resta da dimostrare quale possa essere la procedura per dimostrare che tale attività agricola sia effettivamente resa nel tempo.

³ https://www.mite.gov.it/sites/default/files/archivio/allegati/PNRR/linee_guida_impanti_agrivoltai.pdf

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente

Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460111 - Fax 080 5460150
www.arpa.puglia.it
C.F. e P. IVA. 05830420724

Dipartimento Provinciale di Foggia

Servizi Territoriali

Via Rosati 139 – FOGGIA
Tel. 0881 316200
e-mail: dap.fg@arpa.puglia.it



2. La documentazione presentata risulta carente di proposte di misure di compensazione. Preme ricordare che il D.M. 10-9-2010 *“Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”* prevede al punto 14.15 della parte III che: *“Le amministrazioni competenti determinano in sede di riunione di conferenza di servizi eventuali misure di compensazione a favore dei Comuni, di carattere ambientale e territoriale e non meramente patrimoniali o economiche, in conformità ai criteri di cui all'Allegato 2”*. Lo stesso D.M. all'allegato 2, punto 3, prevede che: *“L'autorizzazione unica comprende indicazioni dettagliate sull'entità delle misure compensative e sulle modalità con cui il proponente provvede ad attuare le misure compensative, pena la decadenza dell'autorizzazione unica”*. Se pure la prescrizione risulta applicabile in sede di A.U., la documentazione presentata risulta carente di proposte di misure di mitigazione e/o compensazione da concordare con l'amministrazione competente, di cui al punto 14.15 della parte III, nella misura del 3% dei proventi, comprensivi degli incentivi vigenti, derivanti dalla valorizzazione dell'energia elettrica prodotta annualmente dall'impianto.
3. La tipologia di impianto agrofotovoltaico ha trovato una recente definizione normativa che ne riconosce la diversità e le peculiarità rispetto ad altre tipologie di impianti. Il D.L. n. 77/2021, convertito dalla L. n. 108/2021, ha introdotto una definizione di impianto agrofotovoltaico che, per le sue caratteristiche utili a coniugare la produzione agricola con la produzione energetica, è ammesso a beneficiare delle premialità statali. Nel dettaglio, gli impianti agrofotovoltaici sono impianti che *«adottino soluzioni integrative innovative con montaggio di moduli elevati da terra, anche prevedendo la rotazione dei moduli stessi, comunque in modo da non compromettere la continuità delle attività di coltivazione agricola e pastorale, anche consentendo l'applicazione di strumenti di agricoltura digitale e di precisione»*. Ai sensi delle citate *“Linee Guida in materia di Impianti Agrivoltaici”*³, il progetto in esame, per rientrare nella definizione di *“agrivoltaico”* dovrebbe rispettare i requisiti ivi indicati. In particolare non è dimostrato che l'impianto in oggetto rispetti tali requisiti, né risulta fornito un piano di monitoraggio ambientale della continuità dell'attività agricola (e garanzia remunerativa).
4. Secondo il principio A1, delle citate *“Linee Guida in materia di Impianti Agrivoltaici”*³, la superficie minima coltivata rispetto alla superficie totale deve essere maggiore di 0,7. Secondo il principio A2 il LAOR massimo deve essere minore del 40%. Si ritiene, pertanto, non sufficiente la proposta affinché l'impianto possa soddisfare i requisiti per essere considerato un agrivoltaico.
5. In relazione agli impatti cumulativi, la proposta progettuale si inserisce in un contesto territoriale già caratterizzato dalla presenza di altri parchi eolici e fotovoltaici con conseguente impatto negativo sull'idrogeologia, sulla sottrazione di suolo, sugli effetti microclimatici e sull'attività biologica.

I criteri di valutazione per analisi degli impatti ambientali che sono stati adottati nell'espressione della presente valutazione tecnica si fondano nel rispetto del principio dell'azione ambientale recepito all'art. 3-ter del D. Lgs. n. 152/06 e s.m.i.. Pertanto, anche la semplice possibilità di un'alterazione negativa dell'ambiente va considerata un ragionevole motivo di opposizione alla realizzazione eliminando fattori di rischio che, con riferimento alle peculiarità dell'area, possono implicare l'eventualità di eventi lesivi per l'ambiente e la salute della popolazione.

Il presente contributo valutativo è rilasciato, per quanto di competenza, quale atto endoprocedimentale, sono fatti salvi i diritti dei terzi, le determinazioni degli altri Enti e la titolarità dell'Autorità Competente per quanto attiene la valutazione complessiva del parere finale in merito al procedimento in esame.

Il Direttore del Servizio Territoriale

Direttore DAP
Ing. Giovanni Napolitano

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente

Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460111 - Fax 080 5460150
www.arpa.puglia.it
C.F. e P. IVA. 05830420724

Dipartimento Provinciale di Foggia

Servizi Territoriali

Via Rosati 139 – FOGGIA
Tel. 0881 316200
e-mail: dap.fg@arpa.puglia.it



Comune di Foggia

Area 7

Servizio Ambiente e Sicurezza

Via Protano – 71122 Foggia

PEC: ambiente@cert.comune.foggia.it

Spett. le:

Regione Puglia
Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità urbana
Sezione Autorizzazioni ambientali
Via Gentile, 52
70126 Bari (BA)
pec: servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it

Oggetto: [ID VIP 8544] - Parco agrivoltaico denominato "Barretta" di potenza elettrica complessiva pari a 26,01 MW, e delle relative opere di connessione alla RTN, da realizzare nei Comuni di Foggia (FG) e Manfredonia (FG)

Istanza per il rilascio del Provvedimento di VIA statale ex art. 23 del D.lgs. n. 152/2006 e ss. mm. ii.

Proponente: SR Trapani S.r.l.

riscontro Vs nota Prot. r_puglia/AOO_089-09/05/2023/7455

PARERE PRELIMINARE FAVOREVOLE CONDIZIONATO

Premesso che:

il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica con nota prot. n. 47542 del 29/03/2023, assunta al protocollo generale del Comune di Foggia al n. 38431 in data 30/03/2023, comunicava la procedibilità dell'istanza in oggetto, e l'avvenuta pubblicazione sul proprio sito web del Progetto, documentazione e dell'avviso al pubblico ai sensi degli art. 22 e 23 comma 1 del D.Lgs. 152/2006, precisando che, ai sensi dell'art. 27 comma 6 del suddetto Decreto, dalla data della comunicazione di pubblicazione dell'avviso al pubblico decorreva il termine di 60 giorni entro il quale chiunque abbia interesse può presentare le proprie osservazioni in merito alla Valutazione di Impatto Ambientale.

Nella medesima nota su riportata era altresì precisato che entro il medesimo termine giorni sono acquisiti per via telematica i pareri delle Amministrazioni e degli Enti Pubblici interessati.

Con nota prot. R_puglia/AOO_089-09/05/2023/7455, assunta la protocollo generale di questa Amministrazione al n. 53183 del 11/05/2023, la Regione Puglia, Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana, Sezione Autorizzazioni Ambientali, invitava questa Amministrazione, tra le altre, ad esprimere il proprio parere di competenza nel termine di 15 giorni dal ricevimento della nota medesima.

preso atto della documentazione relativa al Progetto definitivo, allo Studio di Impatto Ambientale, alla Sintesi non tecnica pubblicata sul sito web della Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali del MiTE all'indirizzo: <https://va.mite.gov.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/8779/12921>;

visti:

gli artt. 8 c. 2bis, nonché 24 e 25 del d.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;

l'art. 8 della L.R. Puglia n. 26/2022

C_D643 - - 1 - 2023-05-23 - 0057695

il D.M. 10-9-2010 del Ministero dello sviluppo Economico "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili. Pubblicato nella Gazz. Uff. 18 settembre 2010, n. 219";

la L.R. Puglia n. 28/2022;

considerato assolutamente inderogabile che venga predisposto dall'azienda proponente il progetto, preliminarmente al rilascio del Provvedimento Autorizzativo Unico, un idoneo prospetto inerente alle compensazioni previste dal D.M. 10.09.2010 da sottoporre all'esame della Giunta Comunale, anche secondo il dettato della L.R. Puglia 7 novembre 2022 n. 28;

ritenuto pertanto di poter esprimere, in merito alla realizzazione della proposta di cui all'oggetto, la posizione dell'amministrazione comunale;

Il dirigente del Servizio Ambiente e Sviluppo Sostenibile del Comune di Foggia

Esprime, in merito alla realizzazione della proposta, per quanto attiene le opere ricadenti nell'ambito territoriale del comune di Foggia come da documentazione tecnica presentata, **parere preliminare favorevole condizionato** alla preventiva approvazione, da parte di questa Amministrazione secondo il dettato della L.R. Puglia n. 28/2022, di un idoneo progetto di compensazioni ambientali come previste dal D.M. 10.09.2010, redatto dall'azienda proponente l'intervento in oggetto.

Restano fatti salvi i diritti dei terzi, nonché le autorizzazioni, permessi, nulla osta, comunque denominati, di competenza di altri Enti.

Il Funzionario

ing. i. Giuseppe Sarli



Il Dirigente

ing. Saverio Pio Longo



trasmissione solo a mezzo pec
Foggia 17.05.2023

**Regione Puglia
Sezione Autorizzazioni Ambientali
pec: servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it**

**spett.le SR Trapani s.r.l.
srtrapani@legalmail.it**

ID VIP 8544 - Parco agrivoltaico "Barretta" di potenza elettrica complessiva pari a 26,01 MW e delle relative opere di connessione alla RTN, da realizzare nei Comuni di Foggia e Manfredonia (FG).
Istanza per il rilascio del Provvedimento di VIA statale ex art. 23 del D.lgs. n. 152/2006 e ss. mm. ii.
Proponente: SR Trapani s.r.l.

In riferimento alla Vs pec Prot. r_puglia/AOO_089-09/05/2023/7455 acquisita al nostro prot.n. r_puglia/AOO_180/PROT/09/05/2023/0028825, riguardante l'argomento di cui in oggetto ed esaminato il Progetto definitivo, lo Studio di Impatto Ambientale, la Sintesi non tecnica nonché l'avviso al pubblico, pubblicati sul sito web della Direzione Generale Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali del MASE al seguente indirizzo:
<https://va.mite.gov.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/8779/12921>,

Visto

- L'art. 1 del R.D.L. n. 3267/23 e il successivo Regolamento Regionale 11 marzo 2015 n. 9 disciplinano le procedure e le attività sui terreni vincolati per scopi idrogeologici;
- il R.D.L. 30/12/1923 n. 3267 relativo al riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e terreni montani;
- il R.D. 16/05/1926 n. 1126, di approvazione del regolamento di esecuzione del suddetto R.D.L. 3267/1923;
- le Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale vigenti in Provincia di Foggia;
- i DD.PP.RR. N. 11/1972 e n. 616/1977, con i quali sono state trasferite alle Regioni le funzioni amministrative statali in materia di agricoltura e foreste;
- il Regolamento Regionale 11 marzo 2015, n. 9 recante "Norme per i terreni sottoposti a vincolo idrogeologico";
- la determinazione del Dirigente Sezione Coordinamento dei Servizi Territoriali n. 29 del 16/09/2020;
- la determinazione del Direttore del Dipartimento Personale e Organizzazione n. 9 del 04/03/2022.

SI COMUNICA CHE

le aree interessate dai lavori di cui all'oggetto, **NON SONO SOGGETTI** a Vincolo Idrogeologico ai sensi del R.D.L. 3267/1923 e R.R. 9/2015 pertanto quest'Ufficio non deve adottare alcun provvedimento in merito e procederà all'archiviazione della pratica.

Si precisa altresì, anche per i lavori del cavidotto, che:

- 1) Siano rispettati i contenuti e le prescrizioni di cui allo studio geotecnico e idro-geomorfologico;
 - 2) Venga realizzato idoneo sistema di deflusso delle acque meteoriche favorendo il drenaggio diretto e/o impedendo fenomeni di accumulo e ristagno nei terreni interessati o in quelli limitrofi;
 - 3) Ai sensi dell'art. 6 del R.R. 9/2015, durante la fase di cantiere non devono essere create condizioni di rischio per smottamenti, instabilità di versante o altri movimenti gravitativi. Gli scavi devono procedere per stadi di avanzamento tali da consentire la idonea ricolmatura degli stessi o il consolidamento dei fronti con opere provvisorie o definitive di contenimento. I riporti di terreno devono essere eseguiti a strati, assicurando la naturale permeabilità del sito e il graduale compattamento dei materiali terrosi;
 - 4) L'eventuale deposito temporaneo dei materiali di scavo, deve essere gestito come previsto dal R.R. 9/2015, art. 7 – *Materiali di risulta*, c. 3. In particolare, durante le fasi di cantiere, il deposito temporaneo di terre e rocce sarà effettuato in modo da evitare fenomeni di ristagno delle acque. Il deposito non deve essere collocato all'interno di impluvi o fossi e comunque a congrua distanza da corsi d'acqua permanenti. I depositi non devono essere posti in prossimità di fronti di scavo, in modo da evitare sovraccarichi sui fronti stessi;
 - 5) Sia rispettato l'art. 7 del R.R. 9/2015 in merito ai "materiali di risulta";
 - 6) L'eventuale taglio di vegetazione arbustiva e di piante non di interesse forestale presenti nell'area d'intervento, dovrà essere effettuato esclusivamente per le effettive esigenze operative di cantiere previo invio di pec all'indirizzo tagli.stfoggia@pec.rupar.puglia.it;
 - 7) L'eventuale taglio della vegetazione arbustiva e/o arborea di interesse forestale ove presenti, anche singole, dovrà essere autorizzato preventivamente dal Servizio Foreste Territoriale di Foggia nel rispetto del R.R. 13.10.2017, n. 19 "Tagli boschivi" previo invio di pec all'indirizzo tagli.stfoggia@pec.rupar.puglia.it;
 - 8) L'eventuale estirpazione di piante d'olivo dovrà essere autorizzata dal Servizio Agricoltura STA Foggia nel rispetto della Legge 144 del 14/02/1951 previo istanza a mezzo pec all'indirizzo upa.foggia@pec.rupar.puglia.it;
 - 9) Sono fatti salvi gli aspetti urbanistico-edilizi di esclusiva competenza del Comune.
- Tanto si doveva per il seguito di competenza.

Responsabile del Procedimento/titolare di P.O. Vincolo Idrogeologico e Attuazione Politiche Forestali
Regione Puglia – Dipartimento Agricoltura-STA Foggia
ing. Fedele Antonio Luisi